

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA
TRASPORTI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 52/A V Legislatura

D.D.L. N. 22 del

19 LUG. 1991

OGGETTO: D.D.L. "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime".

IL RESPONSABILE
Ufficio Impianti

SEGRETARIA PRESIDENZA
Ordine del giorno
23. MAG 1991
ARRIVO

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

RELAZIONE

al C.C.L. "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe proprie".

L'allegato disegno di legge e' finalizzato ad innovare la normativa tariffaria esistente sostituendo le norme definite dagli articoli 33 - 41 della L.R. n°79/1980 con altre piu' idonee alle mutate esigenze del trasporto pubblico, ed in particolare a quelle connesse al sempre piu' largo impiego di sistemi meccanizzati per il rilascio e l'obliterazione dei titoli di viaggio.

La Regione infatti sta conducendo da tempo una politica incentivante dell'esercizio dei trasporti pubblici con il sistema dell'agente "unico" tramite il ricorso ai predetti sistemi meccanizzati, nel duplice intento di conseguire evidenti sensibili economie gestionali, ma anche di realizzare sistematici e generalizzati controlli del traffico assolto con i servizi in atto, possibili solo con l'introduzione di sistemi informatici nella obliteratione dei titoli di viaggio.

Sotto questo aspetto il proposto disegno di legge tende a conseguire, in primo luogo, una semplificazione del sistema tariffario previsto dalla L.R. n°79/80, sia per quanto concerne la tipologia dei titoli di viaggio, che viene limitata ai soli biglietti di corsa semplice ed agli abbonamenti ordinari settimanali e mensili, sia nel calcolo dei relativi prezzi con riferimento a fasce chilometriche (art.4) in sostituzione dell'antiquato calcolo di chilometro in chilometro. Sono previsti inoltre opportuni arrotondamenti dei prezzi (art.8) per una piu' rapida emissione dei titoli di viaggio, anche con il ricorso a macchine emettitrici.

La semplificazione introdotta nella tipologia degli abbonamenti ha comportato l'esigenza di valutare il relativo prezzo mediando il numero di corse effettuabile nella settimana e nel mese (coefficienti 11 e 46 degli artt.5 e 6), nel mentre il numero di corse di fatto effettuabile resta commisurato, rispettivamente per gli abbonamenti settimanali e mensili, a 12 e 50. E' stato inoltre soppresso, sempre ai fini del calcolo del prezzo degli abbonamenti, l'ultimo scaglione di sconti che la l.r. n.79/80 prevedeva per le relazioni superiori ai 60 km.

Gli artt. 10 e 11 prevedono la possibilita' dell'utilizzo promiscuo dei titoli di viaggio per i servizi gestiti da piu' aziende, ivi compresi i servizi ferroviari, previe apposite convenzioni tra le aziende interessate.

All'art. 12 e' prevista la possibilita' di rilascio di particolari titoli di viaggio per specifiche esigenze, o di tariffe piu' elevate, sia su richiesta delle aziende, sia per iniziativa della Giunta regionale (art.13)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

Il Titolo II dell'art. 1 stabilisce la tipologia fondamentale dei titoli di viaggio rilasciati nelle aziende esercenti servizi di competenza regionale. Individuata nei biglietti di corsa semplice e nei biglietti multipli ordinari, ferma restando la facoltà dei Comuni di autorizzare diverse tipologie in relazione a particolari esigenze dell'utenza. Lo stesso articolo 16 sancisce l'obbligo del rimborso alle aziende delle minori entrate derivanti da facilitazioni tariffarie deliberate dai Comuni.

L'articolo 17, con riferimento alla disposizione dell'art.1, comma 3, della legge n.160/1989 che stabilisce l'obbligo generale del rimborso alle aziende delle minori entrate derivanti da facilitazioni tariffarie, chiarisce che gli abbonamenti degli autoservizi regionali ed i biglietti multipli dei servizi comunali non sono da considerare facilitazioni tariffarie, dovendosi riconoscere agli sconti praticati sugli stessi il carattere di sconti commerciali.

L'art. 24 adegua in f 50.000 l'importo minimo della sovratassa dovuta dai viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di regolare titolo di viaggi.

Il Titolo IV definisce infine le norme transitorie e le disposizioni normative da abrogare.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.

Art.1

(Finalità)

1-La Regione stabilisce le tariffe minime del trasporto pubblico locale e le tipologie dei titoli di viaggio, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani nonché l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio.

TITOLO I

AUTOSERVIZI DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art.2

(Titoli di viaggio)

1-Le aziende che gestiscono autoservizi di competenza regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

- biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa;
- abbonamenti settimanali, validi per l'effettuazione di n°14 corse;
- abbonamenti mensili, validi per l'effettuazione di n°50 corse.

Art.2

(Tariffa minima)

1-Per la determinazione dei prezzi relativi alle varie percorrenze ed ai relativi titoli di viaggio indicati nel precedente art.1 si fa ricorso alla tariffa minima che viene fissata annualmente dalla Giunta Regionale. Detta tariffa non può essere inferiore a quella adottata dall'Ente FS per i biglietti di corsa semplice in 2° classe con riferimento alla prima fascia di percorrenza.

2-Le modalità di calcolo dei prezzi dei titoli di viaggio da rilasciare per le singole relazioni sono riportate negli articoli seguenti.

Art.4

(Biglietti di corsa semplice)

1-Per il calcolo dei prezzi dei biglietti di corsa semplice si fa riferimento a fasce chilometriche di 5 chilometri fino a 50 chilometri e di 10 chilometri oltre i 50 chilometri. Il prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

è calcolato moltiplicando la tariffa minima di cui all'art.5 per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione.

La Giunta regionale, al fine di agevolare l'uso di sistemi meccanizzati per il rilascio e l'obbliterazione dei titoli di viaggio, può autorizzare il calcolo dei prezzi dei biglietti per fasce di 10 chilometri.

Art.5

(Abbonamenti settimanali)

I-I prezzi degli abbonamenti settimanali per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per il coefficiente 11 e per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione, e applicando gli sconti seguenti:

- per i primi 10 Km.: 20%
- da 11 Km. a 20 Km.: 30%
- da 21 Km. a 30 Km.: 40%
- da 31 Km. a 40 Km.: 50%
- da 41 Km. a 50 Km.: 60%
- oltre 50 Km.: 70%

Art.6

(Abbonamenti mensili)

I-I prezzi degli abbonamenti mensili per ciascuna relazione sono calcolati moltiplicando la tariffa base per il coefficiente 46 e per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione, e applicando gli sconti seguenti:

- fino a 10 Km.: 30%
- da 11 a 20 Km.: 40%
- da 21 a 30 Km.: 50%
- da 31 a 40 Km.: 60%
- da 41 a 50 Km.: 70%
- oltre 50 Km.: 80%

Art.7

(Prezzi minimi)

I-I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti sono calcolati sulla distanza minima di 10 Km.

Art.8

(Arrotondamenti)

I-I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di abbonamento sono arrotondati, con approssimazione per eccesso o per difetto, alle 500 lire se il risultato del calcolo effettuato con i criteri riportati agli artt. 4,5 e 6 è inferiore a lire 10.000, e alle 1000 lire se il risultato è maggiore di lire 10.000.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

Art. 9

(Validità dei biglietti e degli abbonamenti)

- 1-I biglietti e gli abbonamenti hanno validità limitata alla relazione per la quale sono stati rilasciati.
- 2-Gli abbonamenti settimanali hanno validità nella settimana di rilascio e non sono cedibili.
- 3-Gli abbonamenti mensili hanno validità nel mese di rilascio e non sono cedibili.
- 4-Ogni abbonamento dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata a cura delle aziende esercenti, dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5000 per ogni tessera. La tessera ha validità triennale.

Art. 10

(Uso dei biglietti e degli abbonamenti)

- 1-I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una azienda sono utilizzabili soltanto sui i servizi gestiti dalla medesima azienda.
- 2-I biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una azienda possono essere utilizzati anche sui servizi di trasporto gestiti da altre aziende che operano sulla medesima relazione, previa intesa tra le aziende interessate.

Art. 11

(Servizi cumulativi)

- 1-Le aziende che gestiscono pubblici servizi di trasporto locale sono autorizzate a rilasciare biglietti ed abbonamenti in servizio cumulativo con altre aziende, comprese quelle ferroviarie, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. Dette convenzioni, per essere operanti, debbono essere sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12

(Facoltà della Giunta Regionale)

- 1-E' facoltà della Giunta Regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni particolari che le Aziende medesime dovranno chiaramente specificare nelle relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Giunta

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

Regionale determina anche le modalità di calcolo dei prezzi che debbono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalità di uso.

2-E' altresì facoltà della Giunta Regionale autorizzare, a richiesta delle Aziende interessate, tariffe superiori a quelle minime di cui all'art.3, quando ciò risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del traffico, l'aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei Trasporti, in attuazione dell'art. 6, comma primo, lettera b) della legge 10 aprile 1981 n.151.

Art.13

(Servizi speciali o concorrenti)

1-E' facoltà della Giunta Regionale determinare ed imporre alle aziende, nell'esercizio di singoli autoservizi, di singole corse oppure di singole relazioni, basi tariffarie più elevate di quelle minime di cui all'art.3, quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello, ovvero di servizi concorrenti con altri sovvenzionati.

Art.14

(Prenotazione posti)

1-Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione dei posti applicando una maggiorazione del 10% del prezzo del biglietto di corsa semplice, con un minimo di L.500 per posto prenotato.

Art.15

(Tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi)

1-Le aziende presentano alla Regione le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione delle tabelle polimetriche delle distanze le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

2-Le aziende sono tenute a ripresentare le tabelle polimetriche delle distanze e dei prezzi tutte le volte che introducano variazioni nel regime tariffario o nei percorsi, per effetto di provvedimenti generali o specifici adottati dalla Regione in applicazione della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

TITOLO II AUTOSERVIZI DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art.16

1-Gli Enti e le aziende che gestiscono autoservizi di competenza dei Comuni sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti tip. di biglietti:

- a) biglietti di corsa semplice validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella giornata in cui il biglietto è stato reso valido con i sistemi di convalida o di obliterazione a disposizione dell'azienda;
- b) biglietti multipli ordinari validi per effettuare più corse, al prezzo scontato del 20%.

2-La Giunta Regionale stabilisce, annualmente, d'intesa con gli Enti locali, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice.

3-E' facoltà dei Comuni autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze dell'utenza.

4-E' facoltà dei Comuni deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti deliberino contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico del Comune che ha adottato il provvedimento.

5-In sede di determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle 100 lire superiori per i primi e alle 1000 superiori per i secondi.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art.17

(Abbonamenti ordinari)

1-Gli abbonamenti ordinari di cui agli articoli 5 e 6 ed i biglietti multipli di cui all'art.16 non rientrano tra le facilitazioni tariffarie previste all'art.1, comma 3, della legge 5 maggio 1989 n.160.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

Art.18

(Validita' limitate dei titoli di viaggio)

1-Allo scopo di consentire una adeguata programmazione dei servizi svolti in relazione ai flussi di traffico, le aziende interessate possono adottare limitazioni alla validita' dei titoli di viaggio a determinati giorni della settimana o a particolari fasce orarie. I provvedimenti adottati dalle singole aziende dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente concedente.

Art.19

(Rilascio titoli di viaggio a bordo)

1- A richiesta delle aziende interessate l'Ente concedente puo' autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte del conducente dell'automezzo per particolari esigenze dell'utenza, con prezzi maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente legge.

Art. 20

(Ragazzi)

1-I ragazzi di eta' non superiore a 10 anni accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente.

Art.21

(Bagagli)

1-Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se' gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg., di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25.

2-I bagagli che superino per numero o per dimensione quelli di cui al comma precedente sono tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice per la relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di 2 bagagli tassabili per ogni viaggiatore munito di biglietto.

Art.22

(Titoli di viaggio)

1-I titoli di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi pubblici debbono consentire il rilievo dei dati seguenti:

- 1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;
- 2) la tipologia e, limitatamente agli autoservizi extraurbani, la relazione per cui sono rilasciati;
- 3) il prezzo;
- 4) la validita' temporale;
- 5) la numerazione progressiva e distinta per ogni tipo di

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

titolo di viaggio rilasciato, che deve trovare riscontro in apposito registro a pagine numerate, compilato a cura delle aziende e tenuto a disposizione per le verifiche del personale incaricato della vigilanza da parte dell'ente concedente o della Regione:

2- La mancata osservanza di una delle norme di cui al precedente comma, ovvero l'applicazione di tariffe inferiori a quelle minime stabilite dalla presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di lire 100.000 a carico del responsabile dell'esercizio.

3- L'importo delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma e' devoluto all'ente concedente.

Art.23

(Sistemi meccanizzati)

1- La Giunta Regionale ha facolta' di stabilire modelli unificati dei titoli di viaggio ed emanare norme che consentano il rilevamento meccanizzato del traffico.

2- La Giunta Regionale ha facolta' di autorizzare l'impiego di macchine emettitrici di biglietti o di macchine obliterate o di apparecchiature per il rilievo del traffico, su richiesta delle aziende esercenti.

Art.24

(Irregolarità di viaggio)

1- E' fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi del titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare, con le modalita' stabilite dall'azienda che effettua il trasporto.

2- Le aziende che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicita' alle tariffe applicate ed alle modalita' di acquisto dei titoli di viaggio.

3- I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentano titolo di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari a 2 volte il prezzo del biglietto evaso con un minimo di L. 50.000.

4- All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli agenti all'uopo incaricati.

5- L'importo delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste al terzo comma e' devoluto all'azienda che esercita il servizio.

Art.25

(Modalita' di applicazione delle sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n.689 e nel titolo VII, capo III, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

Art.26

(Verifica disposizioni tariffarie)

1-La Giunta regionale, su proposta degli Enti locali interessati e comunque con il concorso degli stessi, procede annualmente alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.

2-Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti nonché del trasporto bagagli per i servizi di trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- a) variazione del costo di produzione del servizio;
- b) coordinamento con le tariffe ferroviarie;
- c) il rapporto ricavi-costi da conseguire annualmente.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.27

(Norma transitoria)

1-Le funzioni attribuite dalla L.R. n.79/1980 ai Consorzi di Bacino, in materia di tariffe, sono svolte, fino alla loro costituzione, dalla Giunta regionale.

Art.28

(Abrogazioni)

1-Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale n. 79 del 23 giugno 1979, gli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e l'art.2 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 43.

Art.29

(Norma transitoria)

1-La Giunta regionale fissa i termini temporali per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge dei prezzi e delle tipologie dei titoli di viaggio.

COMITATO REGIONALE
 Consig. Regionale
 Ufficio Impieghi
 25.7.81

IL RESPONSABILE
 Ufficio Impieghi